
Determina del Direttore Generale

21.0332

del registro delle determinine

OGGETTO Convenzione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia, e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, finalizzata all’attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al riordino dell’edilizia sanitaria regionale, in coerenza con il piano regionale della sanità – Presa d’atto dell’avenuta sottoscrizione.

l’anno 2021 giorno 30 del mese di agosto, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52

l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “*Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*” e s.m.i;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all’avvio della nuova agenzia;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”;
- VISTO** il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “*Codice dei contratti pubblici*”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e s.m.i.;

Premesso che

- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato “*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico*”, al comma 6, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, e dunque l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, in presenza delle suddette condizioni, esula dal Codice dei Contratti Pubblici;
- la Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un’ottica di sviluppo ecosostenibile;
- Il PRFG è un’Azienda Ospedaliero Universitaria, in attuazione dell’art.1 del D.LGS n.517/1999, ed essendo integrata con l’Università degli Studi di Foggia, interagisce costantemente con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo foggiano al fine di svolgere le funzioni di formazione dei professionisti del futuro ed è il presidio di riferimento per il Comune di Foggia per l’attività assistenziale di ricovero, per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali specialistiche ed attività di emergenza nonché per altre prestazioni sanitarie non tariffate concordate con la Regione Puglia; Il PRFG ha il compito di programmare e realizzare gli interventi di edilizia sanitaria attraverso fondi propri o per il tramite di convenzioni con la Regione Puglia per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, sanitarie e sociosanitarie territoriali ovvero per la ristrutturazione e/o adeguamento e/o riconversione delle strutture ospedaliere, sanitarie e sociosanitarie territoriali esistenti;

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; in particolare, l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della succitata L.R. n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;
- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all'oggetto della presente convenzione, collaborare, nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

Considerato che

- i soggetti pubblici in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- il PRFG, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di propria competenza, vista l'accertata carenza di organico, ha necessità di dotarsi di una struttura stabile di supporto alle proprie strutture tecnico-amministrative;
- la L.R. n. 41/2017 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del DLGS n. 50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a

- venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- Il PRFG, non disponendo di un sistema di controllo di qualità interno, è interessata ad attivare comunque un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intende promuovere una Convenzione con l'Agenzia regionale ASSET;
 - l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione ed ha avviato le procedure di accreditamento quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari quali a titolo di esempio le attività di ispezione durante l'esecuzione delle opere;
 - alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, tra PRFG e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; la Convenzione risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche tesi al riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;
 - le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia PRFG sia ASSET Puglia non offrono beni e servizi sul mercato;
 - lo scorso mese di giugno la convenzione suddetta è stata sottoscritta dai rappresentanti legali del PRFG e dell'ASSET Puglia;
 - la suddetta convenzione è stata acquisita al Repertorio dell'ASSET con numero 64 del 22/06/2021;
 - si rende dunque necessario procedere alla presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione succitata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

- di dover riconoscere all'Agenzia regionale ASSET solo il rimborso delle spese sostenute, calcolate con le modalità e nella misura previste dalle procedure del sistema di gestione ASSET;

Dato atto che

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.LGS. 196/1993 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei

dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover procedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione della Convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, ex art. 15 della L. n. 241/1990, finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al riordino dell'edilizia sanitaria regionale, in coerenza con il piano regionale della sanità, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con l'allegato schema di Convenzione, sul sito web istituzionale dell'ASSET;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.

il funzionario istruttore
Avv. Antonella Caruso

il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 30/08/2021 al 14/09/2021

il responsabile dell'albo online
dott.ssa Patrizia Giaquinto

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo online dell'ASSET dal __/__/____ al __/__/____ per quindici giorni consecutivi.

il responsabile dell'albo online



Convenzione ex art. 15 Legge 241/1990

P21. _____

del registro degli accordi

OGGETTO **Attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità**

TRA

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, di seguito denominata "PRFG", con sede in Foggia, viale Luigi Pinto, 1 (codice fiscale 02218910715), rappresentata dal dott. Vitangelo Dattoli, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente

E

l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G Gentile n.52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente

nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D.LGS. 8 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche e, pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- il PRFG è un'Azienda Ospedaliero-Universitaria, in attuazione dell'art. 1 del D.LGS. n. 517/1999, ed essendo integrata con l'Università degli Studi di Foggia, interagisce costantemente con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo foggiano al fine di svolgere le funzioni di formazione dei professionisti del futuro ed è il presidio di riferimento per il Comune di Foggia per l'attività assistenziale di ricovero, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali specialistiche ed attività di emergenza nonché per altre prestazioni sanitarie non tariffate concordate con la Regione Puglia. Il PRFG ha il compito di programmare e realizzare gli interventi di edilizia sanitaria attraverso fondi propri o per il tramite di convenzioni con la Regione Puglia per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, sanitarie e sociosanitarie territoriali ovvero per la ristrutturazione e/o



adeguamento e/o riconversione delle strutture ospedaliere, sanitarie e sociosanitarie territoriali esistenti;

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;

Considerato che

- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare la pianificazione regionale di settore, con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- il PRFG, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di propria competenza, vista l'accertata carenza di organico, ha necessità di dotarsi di una struttura stabile di supporto alle proprie strutture tecnico-amministrative;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'art. 26, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- il PRFG, non disponendo di un sistema di controllo di qualità interno, è interessato ad attivare comunque un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intende promuovere un accordo con l'Agenzia regionale ASSET;
- l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione ed ha avviato le procedure di accreditamento quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari, quali, a titolo di esempio, le attività di ispezione durante l'esecuzione delle opere;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, tra PRFG e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e



razionalizzazione della spesa pubblica; l'accordo risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria, secondo la programmazione regionale per il riordino dell'edilizia sanitaria in coerenza con il piano regionale della sanità;

- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia PRFG sia ASSET Puglia non offrono beni e servizi sul mercato negli ambiti dell'edilizia e dell'impiantistica.
- ASSET fornirà il suo supporto al PRFG nella predisposizione di progetti, di atti tecnico-amministrativi e della modulistica necessari per l'espletamento delle gare di appalto di servizi, forniture e lavori e nelle attività di attuazione e di collaudo degli interventi. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire al PRFG la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo concerto tra le parti, a dotarsi di consulenti esperti e di eventuali servizi esterni;
- i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con il PRFG e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente convenzione. Il PRFG provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dal rendiconto delle attività. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nel sistema "Mirweb" relativamente alle spese sostenute.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016, finalizzata a garantire servizi pubblici e di interesse pubblico.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione il PRFG ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire supporto tecnico-amministrativo ai predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti, sia per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per accompagnare l'iter procedurale e gli atti di approvazione dei progetti, sia per le attività di verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 - Impegni tra le parti

L'ASSET, a seguito di specifica *"richiesta di attivazione"* del supporto tecnico-amministrativo da parte di PRFG, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà al PRFG una *"stima presuntiva delle spese da ristorare"* secondo il regolamento ASSET sui ristori. Nel caso di



attività complesse, quali quelle di ispezione, controllo e collaudo, PRFG compilerà una “*nota informativa*” che consentirà di predisporre un “*disciplinare attuativo*” contenente le eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente convenzione.

- 1 Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa il PRFG si impegna a:
 - a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività;
 - b) Supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori sanitari e tecnici.
- 2 L'ASSET si impegna a:
 - a) Mettere a disposizione dei RUP nominati dal PRFG figure professionali che siano loro di supporto;
 - b) Sviluppare le progettualità richieste dal PRFG attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione;
 - c) Effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
 - d) Collaborare ed assistere il PRFG per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto;
 - e) Provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 della presente convenzione anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica.
- 3 Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in essa previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno liquidate dal PRFG.
- 4 L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.
- 5 Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 4 - Movimenti finanziari

- 1 I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente Convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo.
- 2 Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET per il calcolo delle spese sostenute, che si considerano parte integrante della presente Convenzione.
- 3 Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il PRFG di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.



Art. 5 - Risorse finanziarie

- 1 Le Parti si danno atto che le risorse finanziarie alle quali si potrà attingere per le attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del PRFG ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
- 2 Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il PRFG, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione.
- 3 Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, il PRFG concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri), come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sotto soglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal PRFG nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione.
- 4 Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 6 - Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per il PRFG sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il Responsabile delle attività per il PRFG sarà il Direttore Generale, così come per l'ASSET.

Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

- 1 Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del PRFG, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
- 2 La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
- 3 Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione anche tramite la stipula di appositi *atti aggiuntivi* al fine di completare le attività avviate.
- 4 Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.



Art. 8 – Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si impegnano a concordare una soluzione amministrativa condivisa entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà vincolante il parere del Dipartimento regionale della Sanità ovvero dell'Avvocatura Regionale.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 10 - Norme finali

La presente convenzione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritta mediante firma digitale dai legali rappresentanti dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e del D.L.gs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il PRFG : protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it
- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

il Direttore Generale del PRFG
dott. Vitangelo Dattoli

il Direttore Generale dell'ASSET
ing. Raffaele Sannicandro